

Traduzione¹

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 16 giugno 1995

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 marzo 1997

(Stato 9 marzo 2004)

Considerando che la Svizzera

e

la Repubblica popolare democratica di Corea,

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944²,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

- a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
- b) l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica popolare democratica di Corea, l'Amministrazione generale dell'aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c) l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;

RU **2003** 2434

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS **0.748.0**

- d) il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte accorda all'altra i diritti previsti nel presente Accordo per stabilire i servizi aerei sulle linee specificate nelle tavole dell'allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali convenuti nell'Allegato l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

- a) sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b) effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c) imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d) imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato del presente Accordo sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro remunerazione sul territorio dell'altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:
 - a) alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
 - b) alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
 - c) alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.
5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all'esercizio dell'impresa designata dell'altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l'obbligo reciproco di proteggere l'aviazione civile dagli atti d'intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963³, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970⁴, della

³ RS 0.748.710.1

⁴ RS 0.748.710.2

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971⁵ e del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988⁶, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell'aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ogni Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un'altra Parte prescrive per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul proprio territorio. Ogni Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l'imbarco o il carico. Ogni Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzata dall'altra Parte allo scopo di ottenere l'adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

5. In caso d'incidente o minaccia d'incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni e servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d'incidente.

Art. 5^{bis7} Sicurezza

Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall'altra agli impianti aeroportuali, ai membri d'equipaggio, agli aeromobili e all'esercizio dell'impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l'altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzio-

⁵ RS 0.748.710.3

⁶ RS 0.748.710.31

⁷ Introdotta dalla modifica del 30 mar. 2001, in vigore dal 30 ott. 2003 (RU 2004 1301).

ne, la Parte interessata notifica all'altra queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e l'altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l'altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, la Parte interessata si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione tecnica per l'impresa designata o le imprese designate dall'altra Parte.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra Parte la necessaria autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata.
5. Una volta ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un'autorizzazione d'esercizio per l'esercizio, a opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'esercizio di questi diritti alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:
 - a) questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, oppure se
 - b) l'impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
 - c) l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra Parte durante la loro validità.
2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

1. All'entrata nel territorio dell'altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a) le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b) i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c) i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
- d) i documenti necessari all'impresa designata da una Parte, ivi compresi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall'impresa designata per esigenze commerciali e operative all'interno dell'aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

3. Le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest'altra Parte.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dell'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dell'altra, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 11 Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dell'altra Parte.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13⁸ Tariffe

1. Le tariffe applicate dall'impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d'esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le

⁸ Nuovo testo giusta la modifica del 30 mar. 2001, in vigore dal 30 ott. 2003 (RU 2004 1301).

tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell'abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

3. Le tariffe sono sottoposte all'approvazione almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.

4. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l'introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell'altra Parte.

5. A prescindere dal precedente paragrafo 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aeronautiche dell'altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un'intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un'intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell'altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un'impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 14 Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Lo stesso disciplinamento s'applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. In regola generale, l'istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell'inizio del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 17 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.
2. L'Allegato del presente Accordo può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, per via diplomatica, notificare per scritto all'altra Parte di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

2. La denuncia diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempre che siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pyongyang, il 16 giugno 1995, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, coreana e inglese, tutti e tre i testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze nell'attuazione, nell'interpretazione o nell'applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Otto Arregger

Per il Governo
della Repubblica popolare democratica di Corea:
Kim Chang Kuk

*Allegato⁹***Tavole delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nella Repubblica popolare democratica di Corea	Punti oltre la Repubblica popolare democratica di Corea
Punti in Svizzera	Pechino	un punto	–

Tavola II

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica popolare democratica di Corea può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti nella Repubblica popolare democratica di Corea	Mosca	un punto	nessuno

Note:

1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto sul territorio dell'altra Parte.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi o punti oltre non menzionati nell'Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

⁹ Nuovo testo giusta la modifica del 30 mar. 2001, in vigore dal 30 ott. 2003 (RU 2004 1301).

